Auto aziendali, tariffe Aci e deduzioni in base all'utilizzo

Le nuove tabelle

L'Agenzia delle Entrate ha, in un primo momento pubblicato sul Supplemento Ordinario n.280 in Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 2011, le tabelle elaborate dall'Aci recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell'individuazione del reddito di natura convenzionale (art.51 co.4 DPR n.917/86) dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In seconda battuta, con un <u>comunicato</u> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2012 sul Supplemento Ordinario n.10, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto la presenza di alcuni errori nelle elaborazioni diffuse con il precedente decreto (G.U. del 28 dicembre 2011 sopra richiamata), senza peraltro indicare quali fossero quelle sbagliate e limitandosi a ripubblicare le nuove tariffe corrette.

Preliminarmente va evidenziato come, da un esame generale delle tabelle Aci, si possa notare un aumento dei costi chilometri per l'anno 2012.

La tabella qui sotto riportata, presenta, a titolo esemplificativo alcune differenze fra il 2011 e il 2012 su determinate autovetture considerate.

In linea generale va sottolineato che, mediamente, le auto "più diffuse nelle flotte aziendali" scontano un aumento nell'ordine del 5% sull'anno precedente.

Tipologia autovettura	2011		2012	
	Costo kilometrico a 15.000 Km	Fringe benefit annuale	Costo kilometrico a 15.000 Km	Fringe benefit annuale
AUDI A3 1.6/16 v - 102 cv	0,5361	2.412,27	0,5566	2.504,55
FIAT Grande Punto 1.4 - 77 cv	0,4225	1.901,09	0,4417	1.987,52
OPEL Zafira 1.6/16v - 115 cv	0,5456	2.455,39	0,5661	2.547,50
OPEL Meriva 1.4 turbo - 140cv	0,5053	2.273,82	0,5277	2.374,66
PEUGEOT 3008 1.6/16v vti - 120 cv	0,5494	2.472,23	0,5689	2.560,16
RENAULT Laguna 2.0/16v - 140 cv berlina	0,6346	2.855,57	0,65	2.925,05
SEAT Leon 1.8 /16v - 160 cv	0,5833	2.624,63	0,5986	2.693,75
SKODA Octavia wagon 1.8 tfsi 160cv	0,6237	2.806,49	0,6367	2.865,26
VOLSWAGEN Golf vi 1.4/16v - 122 cv	0,5019	2.258,76	0,5215	2.346,89
VOLSWAGEN Passat 1.8 tsi - 160 cv	0,6366	2.864,64	0,6699	3.014,37

La tabella permette di specificare come, ad esempio, l'autovettura Audi A3 1.6/16 v - 102 cv passi da un rimborso chilometrico di € 0,5361 del 2011 ad un rimborso di € 0,5566 del 2012, mentre il valore del *fringe benefit* aumenta da € 2.412,27 del 2011 ad € 2.504,55 del 2012.

Su questi nuovi valori, al netto di quanto eventualmente pagato dal dipendente alla società o ditta individuale per l'uso dell'autovettura, il datore di lavoro dovrà applicare le ritenute fiscali e contributive.



Fringe benefit busta paga del dipendente



Aumenti medi nell'ordine del 5% sul 2011

Convenienza fiscale variabile

La pubblicazione delle tariffe Aci sul 2012 fa tornare d'attualità il dibattito su quale sia la forma più conveniente, dal punto di vista fiscale, per gestire le auto aziendali, specie con riferimento a quelle utilizzate dai dipendenti.

Sul punto va preliminarmente detto che non è possibile individuare a priori quale possa essere la soluzione migliore al fine di ottimizzare il carico fiscale con specifico riferimento alle auto utilizzate dai dipendenti, anche perché ragioni diverse possono indurre una soluzione piuttosto di un'altra, anche a prescindere dalle opportunità fiscali.

Appare tuttavia interessante ripercorrere quali differenze vi siano fra le diverse scelte attuabili¹, al fine di orientare il più possibile nella scelta.

Una prima possibilità è quella di considerare l'autovettura ad esclusivo uso aziendale. Tale impostazione prevede che il veicolo non vada utilizzato per fini *extra* aziendali (personali) da parte del dipendente.

In questo caso valgono le regole di deducibilità ordinarie dettate dall'art.164 del Tuir. In particolare, per le autovetture, si procede con la deduzione del costo pari al 40% nel limite di € 18.075,99; allo stesso modo si opera per le spese e gli altri componenti negativi (es.: assicurazione, bollo, scheda carburanti) legati all'utilizzo dell'auto.

Sul punto si fa presente che il limite (€ 18.075,99 ovviamente allora ancora espresso in Lire) fu introdotto nel 1997 e non è mai stato aggiornato.

La seconda soluzione potrebbe essere quella di attribuire in uso promiscuo l'auto al dipendente.

Per uso promiscuo si intende la possibilità di utilizzare il veicolo non solo per scopi prettamente aziendali, ma anche per fini personali². In tale fattispecie si deve fare riferimento alle regole di deducibilità fissate dall'art.164, co.1, lett. b-bis del Tuir, che prevede un "recupero fiscale" pari al 90% dei costi sostenuti dall'impresa per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.48 del 10 febbraio 1998 (paragrafo 2.1.2.1):

"si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro".

Nella presente trattazione non si è volutamente preso in considerazione l'aspetto legato ai beni concessi in godimento ai soci di cui all'art.2 co.36-*terdecies* e successivi del D.L. n.138/11, che potenzialmente potrebbero interessare i lavoratori dipendenti in quelle casistiche in cui chi utilizza l'auto oltre che dipendente/amministratore è anche socio della società o di altra del gruppo.

Questo perché ai fini della tassazione del lavoratore socio (art.67, lett. h, Tuir), coordinando le varie norme, dovrebbe prevalere la condizione di dipendente e quindi non applicarsi ulteriore imposizione fiscale.

Dal lato della società invece, si attendono gli indispensabili chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto sarà quanto mai opportuno coordinare la disciplina dell'art.164 Tuir con tale nuovo adempimento al fine di evitare duplicazioni d'imposta indebite. Sul punto vedasi anche L. Miele in "Il Sole 24 ore" del 1° dicembre 2011, pag.37.

² Ciò implica un utilizzo pressoché illimitato da parte del dipendente con una assoluta libertà nell'uso del veicolo (nelle ore serali, nel fine settimana, per le vacanze ecc...).

Si osserva, inoltre, che per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti non si applicano i limiti di valore previsti dall'art.164 del Tuir; pertanto la deducibilità fiscale pari al 90% si estende anche per il costo che eccede € 18.075,99³.

Tale norma va coordinata con l'art.51, co.1, Tuir, secondo cui il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro.

In particolare il comma 4 dell'art. 51 stabilisce che:

"al dipendente debba essere assegnato un compenso in natura (fringe benefit) pari al 30% dell'importo riferito ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente stesso alla ditta."

Sul punto si osserva che il criterio sopra individuato è assolutamente forfetario, in quanto prescinde dall'entità dei costi realmente sostenuti dal mezzo e dalla sua effettiva percorrenza.

Inoltre la <u>C.M. n.326/E del 23 dicembre 1997</u> (par. 2.3.2.1.) ha avuto modo di chiarire che, se il veicolo non è fra quelli elencati nelle tabelle Aci, occorre fare riferimento a quello che, per caratteristiche, risulta più simile.

Auto in uso promiscuo al dipendente

 \blacksquare

Fringe benefit in capo al dipendente (art.51, co.4)

 \blacksquare

Deduzione al 90% dei costi senza limiti d'importo in capo alla società (art.164, co.1, lett. b-bis)

➡ II rimborso chilometrico

Un'ulteriore opzione è, infine, quella di rimborsare le spese per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente.

In capo al lavoratore dipendente va specificato che, se si tratta di trasferte nell'ambito del territorio comunale, in tal senso vale la sede di lavoro, l'intero rimborso concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

In ipotesi, invece, di trasferte fuori dal territorio comunale l'intero rimborso non fa reddito in capo al dipendente e quindi non viene tassato.

Dal punto di vista dell'impresa si deve far riferimento a quanto stabilito dall'art.95 co.3 del Tuir. La norma dispone che, nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare la propria auto per una specifica trasferta, il costo sia deducibile in capo all'impresa limitatamente al costo di percorrenza previsto per i veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se benzina, oppure 20 cavalli fiscali se diesel.

A tal fine sul sito dell'Aci (www.aci.it), selezionando l'opzione Costi chilometrici">Servizi On Line --> Costi chilometrici per il calcolo dei costi chilometrici è possibile visualizzare i valori relativi ad ogni singolo veicolo, selezionando i seguenti parametri:

- categoria di veicoli (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada e autofurgone);
- elenco marche (Alfa Romeo, Bmw, ecc...);

Se, ad esempio, l'autovettura costa € 40.000,00 e viene data in uso promiscuo al dipendente, l'intero valore risulta fiscalmente ammortizzabile, con il solo limite applicabile del 90% fissato dall'art.164, co.1, lett. b-bis.

- alimentazione (benzina, gasolio, ecc...);
- data di calcolo (a partire dal 1/1/2002).

Nello specifico esiste poi il problema pratico di come individuare il chilometraggio sul quale calcolare il costo di percorrenza, poiché lo stesso cambia considerevolmente a seconda della distanza annua interessata e che l'Aci, nel sito apposito sopra richiamato, individua il limite di spesa deducibile secondo "tranche" definite di chilometraggio ciascuna di 5.000 KM (quindi 5.000, 10.000 ecc... fino ad un massimo di 50.000 Km annui percorsi).

In linea di principio, infatti, valgono i chilometri percorsi complessivamente dal dipendente con la propria auto nell'arco di un anno.

E' quindi ovvio, ad esempio, che se il dipendente percorre su base annua 5.000 Km, il rimborso chilometrico dovrà riferirsi a tale percorrenza.

Ragioni di semplicità e di uniformità interpretativa potrebbero portare ad accettare anche in tale ambito, come criterio generale, la percorrenza convenzionale dei 15.000 chilometri già utilizzata ai fini del calcolo del *fringe benefit* del lavoratore, anche se in tal senso non si registrano conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

